

Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

Art. 93

(Inserimento dell'articolo 20 bis nella legge regionale 17/2009)

1. Dopo l'articolo 20 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 20 bis

(Funzioni delle Comunità di montagna)

1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio di concessioni sui corsi d'acqua classificati di classe 3, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque);

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).>>.